

ATTO 3/2003, MARZO 14, SUL RAPPORTO DI ARRESTO EUROPEO

A tutti coloro che leggono e comprendono la presente legge

Viene reso noto: Che il Parlamento ha approvato e io ho sanzionato il seguente atto

PREAMBOLO

Il 13 Giugno 2002 il consiglio dei Ministri di Giustizia e Affari Interni ha adottato la Decisione quadro sulla normativa di arresto Europeo e le procedura di consegna fra Stati Membri [OJ L 190/1, 17 Luglio 2002], il primo strumento legale dell'Unione per applicare il principio del riconoscimento reciproco estrapolato nelle conclusioni del consiglio Europeo di Tampere.

Il mandato per creare un'area di libertà, sicurezza e giustizia rafforzato per l'Unione dal Trattato di Amsterdam ha come oggetto di assicurare che il diritto di libero movimento di persone possa essere agevolato dalle condizioni di sicurezza e giustizia accessibili a tutti. Il punto è, quindi, creare una vera comunità di leggi dove sia garantita l'effettiva protezione legale dei diritti dei cittadini, e dove un sistema giudiziario senza confini all'interno dell'Unione sia sempre responsabile dell'offesa di tali diritti.

In questo contesto, i tradizionali meccanismi di cooperazione giuridica devono lasciare il passo a un nuovo modo di intendere le relazioni fra i sistemi giudiziari degli stati membri, basati sulla fiducia. Qui è dove il principio di mutuo intendimento arriva al suo nucleo, autorizzando decisioni emesse dalle autorità giudiziarie di altri Stati per essere rafforzati praticamente in maniera automatica.

Oggetto di quest'atto è allinearsi con l'obbligo che la Decisione Quadro stabilisce per gli Stati Membri, che consiste nel rimpiazzare le procedure di estradizione con una nuova procedura per persone consegnate, che sono sospettate di aver commesso un crimine o esiliate dalla giustizia dopo essere state giudicate definitivamente. Questa procedura è costruita intorno ad un modello di una decisione giuridica unificata ad Unione allargata, il mandato di arresto europeo, che qualsiasi giudice o corte spagnola può emettere presso un altro stato membro richiedendo la consegna di una persona per procedimento penale o per lo svolgimento di una sentenza che è stata emessa. Allo stesso modo la competente autorità giudiziaria in Spagna deve consegnare tali persone laddove richiesto dall'autorità giudiziaria di un altro Stato Membro.

Sotto l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, dietro ricezione del mandato Europeo da parte dell'autorità competente all'esecuzione di esso, l'attuazione interviene praticamente in maniera automatica, senza bisogno da parte dell'autorità giudiziaria che deve eseguire il mandato di condurre nessun altro ulteriore accertamento di richiesta per confermare che ci sia una corrispondenza con le leggi interne. Da ciò, le basi per cui l'autorità giudiziaria può rifiutare l'esecuzione sono fissate nel testo dell'Atto, e a causa della natura di tali basi l'autorità giudiziaria può raggiungere un assestamento oggettivo. D'altro canto, basi per il rifiuto che sono normali nelle

procedure di estradizione, come elementi in rispetto della non consegna di nazionali o la considerazione di crimini come crimini politici, sparisce.

La profonda, innovativa natura di questa procedura è accentuata dal fatto che è applicata in relazione ad una lunga lista di categorie di crimini stabiliti nella Decisione Quadro, in rispetto dei quali l'esistenza di una doppia incriminazione non può essere esaminata a lungo. Quindi, nel ricevere un mandato Europeo per una delle classi di crimini presenti in questa lista, previsto che il mandato europeo attraversa una certa scala di pena, l'autorità giudiziaria deve eseguire il mandato senza pensare a quali che siano le proprie leggi in materia criminale incluse quelle riguardanti tale tipo di crimine.

Un altro fra gli importanti contributi che quest'atto rende alla legge Spagnola consiste nel figurare l'arresto e le procedure di consegna come una pura procedura giudiziaria, senza nessun ruolo da giocare per il ramo esecutivo. Quest'istanza acquista perfettamente senso considerando che, nell'area dove è attivo il principio di riconoscimento reciproco, che è uno spazio di reciproca fiducia, non sembra che sia più necessario verificare la situazione politica dello Stato emittente il mandato europeo. Laddove ci sia una grave e persistente violazione dei principi della procedura, l'applicazione dei termini del mandato europeo possono essere attribuiti come unico potere della Corte.

Questo sarà un altro grande vantaggio riguardo alla velocità della procedura. Il mandato d'arresto Europeo è inviato direttamente dall'autorità giudiziaria emittente all'autorità che lo deve eseguire, senza bisogno da parte dell'autorità centrale di giocare alcun ruolo. La consegna di una persona è eseguita dopo aver eseguito un atto di procedura che è stato particolarmente attento a costruire rapidamente e in maniera tale da incontrare brevi limiti di tempo imposti dalla norma europea. Se esiste consenso per il consegnato, la decisione dev'essere presa in dieci giorni seguenti la consegna del consenso.

Dove la persona arrestata non acconsenta alla consegna, la decisione dev'essere presa nei sessanta giorni successivi all'arresto. La consegna normalmente deve avvenire in entrambi i casi dopo che la decisione è stata presa.

Questo è, quindi, un atto che introduce tali sostanziali emendamenti alla classica procedura di estradizione, può essere asserito senza riserve di aver vanificato da parte di relazioni di cooperazione giuridica fra gli Stati Membri dell'Unione Europea. La procedura di consegna che deve essere applicata in sua vece sarà da questo momento in poi autorizzata questa forma diretta di cooperazione per agire effettivamente e rapidamente fra gli Stati i cui valori sono basati sul rispetto dei diritti fondamentali e su principi di democrazia.

CAPITOLO I: Provvedimenti Generali

Articolo 1. definizioni.

Il mandato d'arresto europeo (da qui in avanti definito 'il mandato Europeo') è una decisione giudiziaria emessa in uno Stato Membro dell'Unione Europea in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato Membro di una persona ricercata, ai fini dell'esercizio di un procedimento penale o dell'esecuzione di una misura di custodia o un ordine di detenzione.

2. per i propositi espressi da questo Atto, devono essere comprese le seguenti definizioni:

- 'autorità giudiziaria emittente', l'autorità giudiziaria dello Stato Membro emittente che ha la facoltà di emettere un mandato Europeo in conformità della legge di quello Stato;
- 'autorità giudiziaria esecutrice', l'autorità giudiziaria dello Stato Membro di esecuzione, che ha la competenza di eseguire il mandato Europeo in conformità della legge di quello Stato.

II. ARTICOLO 2. designazione di autorità competente in Spagna.

1. in Spagna l'autorità giudiziaria le 'autorità giudiziarie' competenti per lo scopo di emettere il mandato europeo sono i giudici o la corte che presiedono il caso per cui è all'ordine questo tipo di mandato.
2. in Spagna le 'autorità giudiziarie esecutrici' competenti per lo scopo di gestire il mandato europeo sono il Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari e la Divisione Criminale del Tribunale Nazionale, nei casi e fashion qui determinati.
3. la competente autorità Centrale è il Ministero della Giustizia.

i) Articolo 3. contenuto del mandato d'arresto Europeo.

1. il mandato Europeo dovrà contenere, in una delle lingue ufficiali dello Stato Membro esecutore o in una qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato Membro esecutore, le seguenti informazioni, presentate nella forma stabilita dal modello allegato:
 - a) identità e nazionalità del ricercato.
 - b) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente.

- c) Indicazione di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di una qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia lo stesso effetto e che rientri nel campo d'applicazione degli Articoli 5 e 9.
- d) Natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare rispetto agli Articoli 5 e 9.
- e) Descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione al crimine del ricercato.
- f) Pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, oppure seguendo la prescritta scala di pene per il crimine in questione stabilita dalla legge.
- g) Se possibile, le altre conseguenze del reato.

Articolo 4. spese.

Le spese sostenute in territorio Spagnolo per l'esecuzione di un mandato di arresto Europeo saranno a carico dello Stato Spagnolo. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato emittente.

periodo totale di detenzione per essere servito in Spagna come risultato del passaggio di una misura di custodia o di un ordine di detenzione.

Articolo 6. trasmissione di un mandato Europeo.

1. quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria spagnola emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente alla competente autorità giudiziaria esecutrice.
2. nel caso in cui il luogo in cui si trova il ricercato non sia conosciuto, l'autorità giudiziaria spagnola emittente può decidere di emettere lo stato d'allerta per il ricercato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).
3. l'autorità giudiziaria spagnola emittente può, senza pregiudicare i provvedimenti di cui al paragrafo uno, in ogni caso, emettere lo stato d'allerta per il ricercato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).
4. siffatta segnalazione dovrà essere effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 95 della convenzione del 19 Giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 Giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel sistema di Informazione Schengen corredato delle informazioni di cui all'articolo 3, sarà equivalente ad un mandato d'arresto europeo a tutti gli effetti.

5. qualora non fosse possibile trasmettere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità giudiziaria spagnola emittente potrà fare ricorso all'Interpol o trasmettere un mandato Europeo.

Articolo 7. procedura di trasmissione.

L'autorità giudiziaria spagnola emittente può trasmettere il mandato europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano all'autorità esecutrice di verificarne l'autenticità.

Tutte le difficoltà relative alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sarà risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie coinvolte.

Dopo la trasmissione del mandato europeo, l'autorità giudiziaria spagnola emittente può trasmettere qualsiasi altra informazione utile per l'autorità giudiziaria esecutrice per il compimento del mandato.

L'autorità giudiziaria spagnola emittente dovrà trasmettere al Ministero della Giustizia una copia del mandato europeo inviato.

Articolo 8. consegne temporanee.

1. quando un mandato europeo è stato emesso nel caso di cui all'articolo 5 (1)(a), l'autorità giudiziaria spagnola emittente può richiedere all'autorità giudiziaria esecutrice, prima di decidere una consegna definitiva, può sia richiedere il trasferimento temporaneo in Spagna della persona interessata per ulteriori procedimenti o l'udienza, o autorizzazione a recarsi nello stato Esecutore per il proposito di ascoltare la persona interessata.
2. se l'autorità giudiziaria, dopo aver deciso di consegnare la persona d'interesse, dovrebbe decidere di posporre la consegna fino al processo o fin quando lo svolgimento della sentenza passi nello stato esecutore per un altro atto che serva come base per il mandato europeo, l'autorità giudiziaria spagnola emittente può richiedere una consegna temporanea per la persona richiesta al fine di condurre ulteriori procedimenti o tenere l'udienza.

CAPITOLO III: ESECUZIONE DI UN MANDATO EUROPEO

Articolo 9. atti legati alla consegna.

1. laddove il mandato europeo sia stato emesso per un crimine che, come definito nella legge dello stato emittente, appartiene ad una delle categorie di crimini elencati qui di seguito, e che il crimine è punibile nello Stato emittente da una misura di custodia o un ordine di detenzione per un periodo di almeno tre anni, la persona richiesta sarà consegnata senza verifiche della doppia incriminazione per il reato:

- partecipazione ad un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle comunità europee ai sensi della convenzione del 26 Luglio 1995 relativa la tutela degli interessi finanziari delle comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,

- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,

- sabotaggio.

2. per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo soprastante, è previsto che siano perseguibili nello Stato emittente da ordine di custodia o di detenzione per un periodo massimo di almeno 12 mesi, o laddove la condanna sia stata disposta o sia già stata inflitta una pena detentiva per condanne pronunciate non inferiori a quattro mesi, il consegnato può essere soggetto alle condizioni per cui il mandato europeo è stato emesso che costituiscono un crimine per la legislazione spagnola, qualsiasi siano gli elementi e a prescindere dal modo in cui sono descritti.

Articolo 10. procedimenti iniziali.

- a) 1. se il tribunale spagnolo riceve un mandato europeo non è competente nel metterlo in atto, dovrà trasmetterlo automaticamente al Tribunale Nazionale e in accordo dovrà informare l'autorità giudiziaria emittente.

b) 2. il Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari, come l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice, dovrà verificare che il mandato europeo sia tradotto in Spagnolo, l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice dovrà notificare all'autorità giudiziaria emittente di trasmettere la traduzione nel minor tempo possibile. La procedura sarà posposta fino alla ricezione della traduzione.

Laddove l'arresto di una persona richiesta sia conseguenza dell'invio di un allarme per la persona richiesta presso il Sistema di Informazione Schengen, effettuato in accordo con le disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 Giugno 1985 circa la graduale abolizione dei controlli alle frontiere comuni, il Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari dovrà avere automaticamente il mandato tradotto, senza posporre la procedura.

3. il Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari dovrà notificare al Ministero della giustizia al più presto possibile riguardo la ricezione di qualsiasi mandato europeo trasmessogli per essere eseguito.

Articolo 11. garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari

1. se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata o su richiesta o al più tardi dopo 20 anni oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.
2. allo stesso modo, se la persona oggetto del mandato europeo ai fini di un'azione penale è di nazionalità Spagnola, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinvia in Spagna per scontare il mandato di custodia o l'ordine di detenzione pronunciate nei suoi confronti dallo Stato emittente.

Articolo 12. motivi di non esecuzione.

1.1' autorità giudiziaria spagnola esecutrice rifiuta di eseguire il mandato europeo nei casi seguenti:

- a) se l' autorità giudiziaria spagnole esecutrice è informata che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva da un altro Stato membro che non sia lo Stato emittente a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che lo condanna.
- b) se la persona oggetto del mandato d' arresto europeo non può ancora essere considerata a causa dell' età, penalmente responsabile dei fatti all' origine del mandato d' arresto europeo in base alla legge di Spagna.
- c) se la persona ricercata è stata amnistiata in Spagna per la pena o la misura imposte per lo stesso atto su cui si basa il mandato europeo e può essere perseguita dalla giurisdizione spagnola.

2.1' autorità giudiziaria spagnola esecutrice può rifiutare di eseguire il mandato d' arresto nei seguenti casi:

- a) nel caso di cui all' articolo 9 (2); comunque in materia di tasse o imposte che non contengono lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio della legislazione dello stato membro emittente;

- b) se contro la persona oggetto del mandato europeo è in corso un'azione in Spagna per il medesimo fatto che è alla base del mandato europeo.
- c) Se in Spagna non è stato dato un giudizio adatto per gli stessi fatti.
- d) Laddove un giudizio finale sia stato approvato la persona che è stato oggetto del mandato europeo in un altro Stato Membro dell'Unione Europea nel rispetto degli stessi avvenimenti, i quali prevengono definitivamente ulteriori procedimenti.
- e) Se la persona oggetto del mandato europeo è stata giudicata con sentenza definitiva da un terzo paese non appartenente all' Unione Europea a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza alle leggi del paese della condanna.
- f) se il mandato europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, qualora la persona ricercata sia di nazionalità Spagnola, eccetto quando egli acconsente a consegnarsi allo stato emittente. Diversamente, la persona interessata dovrà scontare la pena in Spagna.
- g) Laddove il mandato europeo faccia riferimento a crimini che interessano la legge spagnola e sono considerati commessi in toto o in parte in territorio spagnolo.
- h) Laddove il mandato europeo faccia riferimento a crimini commessi al di fuori del territorio dello stato membro emittente e la legge

spagnola non consenta l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

- i) Laddove il procedimento penale sotto la legislazione spagnola cui si basa il mandato europeo o la pena sia caduta in prescrizione, se il Tribunale spagnolo è competente a giudicare i crimini.

3.articolo 13. arresto e deposizione di fronte all'autorità giudiziaria.

1. l'arresto di un individuo all'interno di un mandato d'arresto europeo dovrà essere condotto nella forma e con le richieste e garanzie facenti riferimento all' Atto di Procedura Penale.
2. entro 72 ore al massimo dopo l'arresto, la persona arrestata dovrà essere portata di fronte al Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari al Tribunale Nazionale.
3. quando l'arrestato sia stato portato davanti all'autorità giudiziaria, questo lo informerà dell'esistenza del mandato europeo, del suo contenuto, della possibilità di una resa incondizionata allo stato emittente e degli altri suoi diritti.
4. l'autorità giudiziaria emittente farà notifica dell'arresto della persona ricercata dal Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari.

Articolo 14. audizione dell'arrestato.

1. l'audizione dell'arrestato si terrà al Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari non più tardi di 72 ore dopo che sarà stato portato di fronte alle autorità giudiziarie, con la presenza del Pubblico Ministero e del Giudice, un consulente legale e, se necessario, un interprete. L'audizione verrà condotta in accordo con la procedura penale in rispetto dell'ascolto dell'arrestato.
2. in primis l'arrestato dovrà essere ascoltato in merito alla sua resa incondizionata. Se l'arrestato indica di acconsentire alla sua consegna, tale punto verrà registrato formalmente e tale registrazione firmata dall'arrestato, il Cancelliere, la rappresentanza del Pubblico Ministero e il Giudice. Rinuncia di titolo alla 'regola di specialità' dovrà essere registrato nello stesso documento, se appropriato.

In tutti i casi, il giudice che presiede dovrà assicurarsi che il consenso alla consegna da parte dell'arrestato sia dato liberamente ed in piena consapevolezza delle conseguenze, specialmente del fatto che questa è irrevocabile. Il giudice dovrà fare similmente rinuncia al titolo della regola di specialità.

Se non ci fosse consenso, il giudice dovrà ascoltare le parti riguardo alla base del rifiuto o disporre le condizioni della consegna.

1. in tutti i casi, il Pubblico Ministero dovrà essere ascoltato riguardo qualsiasi cosa sia in ordine con la consegna o la disposizione di condizioni di cui sopra.
2. all'udienza le parte potranno proporre prove di base per il rifiuto o per la disposizione di condizioni sulla consegna

se le prove non potranno essere sottoposte all'attenzione durante il corso dell'udienza, il giudice dovrà disporre un limite di tempo per la loro consegna, con il dovuto rispetto della necessità di rispettare il tempo limite a cui si fa riferimento.

4. Articolo 15. Informazioni aggiuntive.

1. se il mandato europeo trasmesso non contiene l'informazione obbligatoria di cui all'articolo 3, il giudice del Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari dovrà richiedere all' autorità emittente di fornire l'informazioni mancanti. Per ciò si può fare richiesta all'autorità emittente di fornire informazioni supplementari su una possibile base per un rifiuto o per la disposizione di condizioni sulla consegna.

il giudice del Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari può disporre un limite di tempo per fornire detta informazione, con il

dovuto rispetto della necessità di rispettare il tempo limite a cui si fa riferimento all'Articolo 19.

Articolo 16. trasferimento temporaneo o udienza della persona richiesta.

1. nei casi di cui all'Articolo 5(1)(a), se l'autorità giudiziaria emittente lo richiede, Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari può ordinare di ascoltare la persona consegnata in conformità del paragrafo due o di trasferire la persona consegnata temporaneamente nello Stato emittente.
 2. la persona consegnata dovrà essere ascoltata dall'autorità giudiziaria emittente, che dovrà recarsi in Spagna, ed essere seguita, laddove lo si consideri opportuno, dalla persona designata in accordo con la legge del paese emittente. L'udienza dovrà essere condotta come previsto dalla legge spagnola sotto le condizioni concordate dalle autorità giudiziarie competenti. In ogni caso il diritto dell'arrestato ad un consulente legale, il suo diritto di non auto accusarsi e di non dichiararsi colpevole e il suo diritto ad un'interprete.
- III. Il Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari può richiedere che questo procedimento sia condotto in sua presenza o in presenza di un Cancelliere del Tribunale per rilasciare un verbale con

le condizioni previste a tale scopo e le condizioni concordata dalle autorità giudiziarie che supervisionano la procedura.

- IV. 3. laddove il trasferimento temporaneo dell'arrestato sia stato approvato, questo avrà luogo alle condizioni e per la durata di tempo approvato con l'autorità giudiziaria emittente. In ogni caso la persona consegnata dovrà ritornare in Spagna per presenziare all'udienza che lo riguarda come parte della procedura di consegna.

Articolo 17. posizione personale della persona consegnata.

1. durante l'udienza di cui all'articolo 14, dopo l'udienza il Pubblico Ministero, il giudice del Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari dovranno decidere la detenzione provvisoria o il provvisorio rilascio, prendendo tali misure precauzionali come necessarie per garantire che la persona interessata sia completamente disponibile, specialmente le misure precauzionali previste per il proposito di Procedura Penale.
2. il giudice dovrà decidere, con la debita considerazione delle circostanze del caso e dell'obiettivo di assicurare l'esecuzione del mandato europeo.
3. il Giudice, considerando le circostanze del caso, può decidere in qualsiasi momento della procedura, dopo aver ascoltato il Pubblico Ministero, di terminare la detenzione provvisoria, ma in tal caso dovrà prendere una o più misure precauzionali come da paragrafo sovrastante.

4. l'appello contro le decisioni giudiziarie cui si fa riferimento in quest'articolo può essere depositato davanti alla Divisione Penale del Tribunale Nazionale.

VIII. articolo 18. decisione sulla consegna della persona.

1. se la persona in questione ha acconsentito alla consegna allo Stato emittente e il Pubblico Ministero non vede basi per rifiutare o disporre condizioni alla consegna, il Giudice del Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari può emettere un'ordinanza per la consegna allo Stato emittente. Tale ordinanza dovrà essere emessa non più tardi di dieci giorni dopo l'udienza e non ammetterà appelli.
2. in tutti gli altri casi il Giudice del Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari dovrà riferire dei procedimenti al tribunale Nazionale divisione Penale. La divisione Penale dovrà emettere un'ordinanza per decidere dei procedimenti, osservando il tempo limite disposto nell'articolo precedente. Quest'ordinanza non ammetterà appello.

XII. articolo 19. limiti di tempo.

1. un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2. se il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva dovrebbe essere presa entro 10 giorni dall'arresto del ricercato.
3. se non c'è consenso, la decisione sarà presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
4. se per ragioni particolari la decisione non può essere presa entro i termini indicati, i limiti di tempo possono essere prorogati di 30 giorni e l'autorità giudiziaria emittente sarà informata di tale circostanza e delle sue ragioni. Le condizioni necessarie per la consegna saranno mantenute.
5. se in circostanze eccezionali non fosse possibile osservare i limiti stabiliti in quest'articolo, l'autorità giudiziaria Spagnola esecutrice ne informerà Eurojust, indicando i motivi del ritardo.

XIV. articolo 20. consegna del ricercato.

1. la consegna della persona ricercata dovrà essere effettuata da un agente dell'autorità spagnola, dopo aver notificato all'autorità designata per tale scopo dall'autorità giudiziaria emittente del luogo e dell'ora stabiliti, sempre entro i dieci giorni successivi alla decisione finale della consegna.

2. se per circostanze al di fuori del controllo degli stati emittente e esecutore la consegna non possa essere effettuata entro tale limite di tempo, le autorità giudiziarie coinvolte dovranno contattarsi immediatamente per stabilire una nuova data, entro un limite di tempo di dieci giorni dalla prima data stabilita.
3. eccezionalmente, l'autorità giudiziaria può posporre temporaneamente la consegna per gravi ragioni umanitarie, ma la consegna avrà luogo nel momento in cui tali ragioni avranno cessato di esistere. La consegna dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla nuova data accordata dal momento in cui tali motivi avranno cessato di esistere.
4. se entro i limiti di tempo per la consegna la persona ricercata non è stata ricevuta dallo Stato emittente, tale persona verrà rilasciata. Questo rilascio non fornirà basi per rifiutare l'esecuzione di un successivo mandato europeo basato sugli stessi argomenti.
5. in ogni caso, al momento della consegna l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice dovrà notificare all'autorità giudiziaria emittente del periodo di detenzione della persona cui si fa riferimento nel mandato europeo, per la deduzione di tale periodo dal mandato di custodia o dell'ordine di detenzione.

XVII. articolo 21. consegna rinviata o condizionale.

1. se il ricercato ha procedimenti penali pendenti con un tribunale spagnolo per un'azione diversa da quelle indicate nel mandato europeo, l'autorità giudiziaria spagnola può, anche se ha deciso l'esecuzione del mandato, rinviare la consegna finchè non sia sottoposto a procedimento penale o non abbia scontato la pena prevista.
2. nel caso in cui al paragrafo precedente , l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice dovrà, se richiesto dall'autorità giudiziaria emittente, consegnare a titolo temporaneo la persona ricercata secondo condizioni da determinare in forma scritta con l'autorità giudiziaria emittente, la quale sarà vincolante per tutte le autorità dello stato membro emittente.

XX. articolo 22. consegna di beni.

1. a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice in conformità della legislazione nazionale, confisca e consegna beni che possono costituire prova o sono stati acquisiti a seguito del reato, senza pregiudicare alcun diritto che lo Stato Spagnolo o terze parti possono aver acquisito nella proprietà. In questo caso, a conclusione del processo, i beni saranno restituiti.

2. i beni di cui al paragrafo precedente sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. se i beni sono oggetto di confisca o sequestro in Spagna, l'autorità giudiziaria esecutrice spagnola può rifiutare di consegnare i beni o può consegnarli temporaneamente solo se i beni sono necessari in relazione con un procedimento penale in corso.

XXIII. articolo 23. decisione in caso di concorso di richieste.

1. se due o più stati membri hanno emesso un mandato europeo nei confronti di una stessa persona, la decisione della priorità di uno dei due sarà presa dall'autorità giudiziaria spagnola esecutrice, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura di detenzione.

XXIV. l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice può richiedere una consulenza all'Eurojust per prendere questa decisione.

2. in caso di conflitto tra un mandato europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, l'autorità giudiziaria

spagnola esecutrice decide di sospendersi dal procedimento e rimettere tutti i documenti all'Autorità Centrale. Il Ministero della giustizia dovrà fare una proposta al Consiglio dei Ministri, con la debita considerazione di tutte le circostanze, in particolare quelle di cui al paragrafo 1 e quelle indicate nella convenzione applicabile, riguardo alla precedenza del mandato europeo o della richiesta di estradizione. Questo stadio nel procedimento sarà governato dai provvedimenti del Atto di Estradizione Passiva.

3. se viene deciso che è il mandato europeo ad avere la precedenza, l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice dovrà notificare e potrà riprendere la procedura al punto in cui era stata sospesa.
4. questo articolo non ha pregiudizio per obblighi sotto lo Statuto del Tribunale Penale Internazionale.

XXIX.

CAPITOLO IV: ALTRI PROVVEDIMENTI

XXX.

articolo 24. regola di specialità.

1. consenso e autorizzazione si presume dato per il procedimento, sentenza o detenzione con possibilità di avanzare un' esecuzione di una pena o misura di detenzione per un crimine commesso prima della consegna di una persona, diverso da quelli per cui viene consegnato

allo Stato spagnolo, previsto dallo Stato la cui autorità giudiziaria ha notificato il Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea che è favorevolmente disposto a dare consenso o autorizzazione, tranne che in casi particolari in cui l'autorità giudiziaria esecutrice decida diversamente rispetto alla sua decisione per la consegna.

2. se viene fatta la dichiarazione la persona consegnata alla Spagna non può essere perseguita, giudicata né privata della sua libertà per un crimine commesso prima del suo ordine di consegna diverso per quello per cui viene arrestato, fintanto che autorizzato dallo Stato esecutore. A tale proposito, l'autorità giudiziaria spagnola emittente dovrà sottoporre una richiesta per l'autorizzazione all'autorità giudiziaria esecutrice, accompagnata dall'informativa menzionata nell'articolo 3 (1).

3. se la Spagna è lo Stato esecutore, finché la Segreteria Generale del Consiglio è notificato entro i propositi del paragrafo 1, per il procedimento, giudizio o detenzione con una visione di espressione di una misura di custodia o un ordine di detenzione per un crimine commesso prima della consegna di una persona, diversa da quella per cui è stato consegnato, lo stato emittente deve richiedere l'autorizzazione in riferimento al paragrafo precedente per cui l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice deve dare non più tardi di trenta giorni, se il reato sul quale si basa la richiesta ha i suoi fondamenti sulla consegna in accordo con i provvedimenti di

quest'atto, e senza pregiudizio per le garanzie di cui all'articolo 11 e seguenti.

4.i paragrafi di cui sopra non sono applicati alle seguenti circostanze:

- a) allorché il ricercato, prima della sua consegna, rinuncia espressamente alla regola della specialità davanti all'autorità giudiziaria esecutrice.
- b) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
- c) qualora la persona pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
- d) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

- e) quando il reato non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione
- f) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria o ad essa correlata, anche se questa può restringere la sua libertà personale;

XXV.

Articolo 25. transito.

- 1. il transito di una persona attraverso il territorio Spagnolo per l'esecuzione di un mandato europeo dovrà solo richiedere i seguenti particolari, previsti dallo Stato emittente:
 - a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato europeo;
 - b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;
 - c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
 - d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

2. viene fatta eccezione per il transito aereo senza un programma di scalo, solo se si presenta la possibilità di un atterraggio imprevisto.
3. In Spagna l'Autorità Centrale è competente per ricevere informazioni di transito.

XLVII. Articolo 26. estradizione successiva.

1. L'assenso per la consegna della persona da parte dello Stato Spagnolo di una persona di un altro Stato membro, a seguito di un mandato europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, si presume che sia stato accordato in rispetto degli stati esecutori che hanno effettuato la notifica presso il Segretariato Generale del Consiglio favorevoli a dare la consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.
2. lo Stato spagnolo non ha necessità di acconsentire all'autorità giudiziaria di consegnare una persona consegnata allo Stato Spagnolo in conformità di un mandato europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
 - a) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato lo Stato Spagnolo al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi

alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

Il consenso verrà dato davanti alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verrà registrato in accordo con la legge nazionale dello Stato. Verrà redatto in maniera tale che risulti evidente che la persona interessata l' ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

b) allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 24 (2), e 24 (4) (a), (b) e (c).

3. per i casi cui non si fa riferimento nel paragrafo precedente, lo Stato spagnolo avrà bisogno dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria esecutrice, che farà richiesta in accordo con le modalità dell'articolo 6, accompagnando la richiesta con le informazioni menzionate all'articolo 3 (1) e una traduzione.

4. quando la Spagna ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 di quest'articolo, il consenso dello Stato spagnolo alla consegna da parte dello Stato emittente ad uno Stato terzo in conformità di un mandato europeo emesso per un crimine commesso prima della consegna richiederà una richiesta di autorizzazione dallo Stato in questione, per cui l'autorità giudiziaria spagnola emittente dovrà decidere entro non più di trenta giorni, se il reato sul quale si basa la richiesta dà dei

fondamenti per la consegna in accordo con quest'atto, e senza pregiudizio per la garanzie di cui all' Articolo 11.

LI. Articolo 27. consegna conseguente all'extradizione.

1. se il ricercato è Stato estradato in Spagna da uno Stato Terzo e se tale persona è protetta da provvedimenti dell'accordo sotto il quale egli o ella sono stati estradati riguardanti la specialità, l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice richiederà l'autorizzazione da parte dello Stato dal quale la persona richiesta è stata estradata cosicché possa essere consegnata allo Stato emittente. Il tempo limite di cui all'articolo 19 decorre dal giorno in cui queste regole di specialità smettono di essere applicate.
2. mentre l'autorizzazione è stata negoziata, l'autorità giudiziaria spagnola esecutrice assicurerà che le condizioni materiali necessarie per l'effettiva consegna rimangano adempiute.

LV. Articolo 28. estradizione successiva.

1. se una persona viene consegnata alla Spagna in conformità di un mandato europeo, se l'extradizione di questa persona è richiesta conseguentemente da uno Stato che non è membro dell'Unione

europea, l'extradizione non può essere garantita senza il consenso dell'autorità giudiziaria esecutrice che ha organizzato la consegna. Il Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari.

2. se le autorità giudiziarie Spagnole, hanno acconsentito alla consegna di una persona di un altro Stato Membro dell'Unione Europea in conformità di un mandato europeo, sono chiamate dall'autorità giudiziaria emittente ad acconsentire all'extradizione del ricercato ad uno Stato terzo non appartenente all'Unione Europea, tale consenso dovrà essere dato in accordo con gli accordi bilaterali o multilaterali di cui la Spagna è parte, e la richiesta per l'autorizzazione verrà considerata per tali propositi come una richiesta di estradizione.

LVIII. articolo 29. immunità e privilegi.

1. Se il ricercato di cui nel mandato europeo beneficia di un'immunità in Spagna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità competente che tale privilegio sia revocato. Se il potere di revoca spetta ad un altro Stato o organizzazione internazionale, sarà compito dell'autorità giudiziaria emittente il mandato europeo richiedere di esercitare tale potere, per tale proposito l'autorità giudiziaria esecutrice notificherà di questa circostanza all'autorità giudiziaria emittente.

2. finché la richiesta di revoca dell'immunità di cui al paragrafo precedente viene presa in esame, l'autorità giudiziaria esecutrice deve prendere misure precauzionali considerate necessarie per garantire l'effettiva consegna quando la persona non godrà di tale privilegio o immunità.
3. nel momento in cui l'autorità giudiziaria esecutrice è informata del fatto che il privilegio o immunità cui si fa riferimento è stato revocato, inizia a decorrere il limite di tempo designato in quest'atto.
4. se la persona d'interesse nel mandato europeo raggiunge la Spagna come conseguenza di un'extradizione da uno Stato terzo non appartenente all'Unione Europea e la consegna è limitata al reato per cui la persona è stata consegnata, il tempo limite per la decisione menzionata nel paragrafo sovrastante inizia a decorrere dal momento in cui le autorità dello Stato che ha estradato il ricercato acconsente all'annullamento della regola di specialità e l'individuo può essere consegnato allo Stato emittente il mandato europeo. Quando la decisione è notificata, il giudice o il tribunale manterrà le condizioni necessarie per la consegna della persona.

a) **PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI**

Uno. Relazione con gli altri strumenti giuridici.

Le condizioni, requisiti e procedure per l'emissione e attuazione con il mandato d'arresto europeo sarà governata dai termini stabiliti in quest'atto, salvo i provvedimenti di Accordi bilaterali e multilaterali firmati dalla Spagna per semplificare o facilitare la procedura di consegna, in accordo con l'articolo 31(2) della Decisione Quadro.

Due. Trasmissione del mandato europeo al Network giuridico europeo.

La trasmissione del mandato europeo come da articolo 7(1) può essere effettuato tramite il sistema di telecomunicazioni controllato del Network giuridico europeo, regolato in Decisione Consiliare 2002/187/JHA del 28 Febbraio 2002, fin quando è operativo.

Tre. Trasmissione ed esecuzione del mandato europeo emesso o indirizzato a Gibilterra.

L'applicazione dei provvedimenti riguardanti i mandati europei emessi o indirizzati alla colonia Britannica di Gibilterra è governato dai provvedimenti negli 'Arrangiamenti approvati relativi alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti UE e CE e relativi trattati, contenuti nel documento conciliare 7998/00 JHA 45 MI 73 del 19 Aprile 2000.

b) **PROVVEDIMENTI TRANSITORI**

Uno. Equivalenza dell'allarme nel Sistema Informazione Schengen

Per un periodo di transizione, finché il Sistema Informazione Schengen è in grado di trasmettere tutte le informazioni descritte nell'Articolo 3, l'allarme sarà equivalente ad un mandato europeo in attesa della ricezione dell'originale in forma appropriata dall'autorità giudiziaria esecutrice.

Due. Procedura transitoria.

1. quest'Atto sarà applicato al mandato d'arresto europeo emesso in conseguenza alla sua entrata in vigore, anche quando si riferisce ad atti precedenti alla sua entrata in forza.
2. le procedure di estradizione in atto al momento dell'entrata in vigore di quest'Atto continueranno ad essere sviluppate fino alla loro conclusione.
3. i provvedimenti di quest'atto saranno applicati solo agli Stati Membri che hanno notificato il Segretariato Generale del consiglio e la Commissione dell'Unione Europea del testo e dell'entrata in forza dei provvedimenti trasposti nella legge nazionale gli obblighi imposti dal Consiglio della Decisione Quadro 2002/584/JHA del 13 Giugno

2002 sul mandato d'arresto europeo e procedure di consegna fra Stati Membri fino alla data in cui gli Stati Membri applicheranno i loro provvedimenti trasponendo la Decisione Quadro.

a) **PROVVEDIMENTO FINALE**

LXXIV. entrata in vigore.

La presente decisione quadro entra in vigore giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Boletín Oficial del Estado* .

Di conseguenza,

io sottoscritto ordino a tutti gli Spagnoli, individui e autorità di obbedire e far rispettare quest'Atto Organico

Madrid, 14 Marzo 2003

RE JUAN CARLOS

Il Presidente del Governo

JOSE' MARIA AZNAR LOPEZ

ATTO ORGANICO 2/2003, 14 MARZO,
COMPLEMENTARE ALL'ATTO SUL MANDATO DI
ARRESTO EUROPEO

A tutti coloro che leggono e comprendono la presente legge.

Viene reso noto che: il Parlamento ha approvato e Io ho sanzionato il seguente Atto Organico.

PREAMBOLO

Nell'Articolo 2 dell'Atto sul mandato d'arresto europeo che designa le autorità giudiziarie esecutrici, attribuendo loro il potere di eseguire i mandati d'arresto europei che devono essere eseguiti in Spagna. Per questa ragione è necessario rifarsi all'Atto Organico 6/1985 del 1 Luglio sul giudiziario, che copre i poteri dei tribunali.

Articolo 65(4) dell'Atto Organico sul potere giudiziari attribuito dalle procedure giudiziarie dell'extradizione passiva alla Divisione Penale del Tribunale Nazionale, e inoltre è in grado di aggiungere a questo

precetto di potere previo accordo con i mandati d'arresto europei. In più, come da articolo 88 del già citato Atto Organico, il Tribunale Centrale per le Indagini Preliminari sono tenuti a trattare con i procedimenti di estradizione passiva, e così come nel caso precedente deve essere aggiunto il potere sui procedimenti derivanti dai mandati d'arresto europei.

ARTICOLO SINGOLO. Emendamento dell'Articolo 65(4) e 88 dell'Atto Organico 6/1985 del 1 Luglio sul giudiziario.

1. par. 4 Art. 65 Atto Organico 6/1985 del 1 Luglio sul giudiziario va letto come segue:
 - 4) la procedura per l'esecuzione dei mandati d'arresto europei e procedure giudiziarie d'extradizione passiva, senza riguardo del luogo di residenza o del luogo ove avviene la procedura d'arresto della persona d'interesse.
2. 2. articolo 88 dell'Atto Organico 6/1985 del 1 Luglio sul giudiziario va letto come segue:

'nella città di Madrid possono esserci più Tribunali Centrali per le Indagini Preliminari con giurisdizione in ogni parte della Spagna, i quali condurranno indagini preliminari nei casi trattati dalla Divisione Penale del Tribunale Nazionale o dai Tribunali Centrali Penali, dove

applicabile, e si occuperanno dei procedimenti dell'esecuzione dei mandati d'arresto europei ed procedimenti di estradizioni passive, nei termini previsti.'

PROVVEDIMENTO FINALE. Entrata in vigore.

Quest'Atto Organico entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel *Boletìn Oficial del Estado* .

Di conseguenza,

io sottoscritto ordino a tutti gli Spagnoli, individui e autorità di obbedire e far rispettare quest'Atto Organico

Madrid, 14 Marzo 2003

RE JUAN CARLOS

Il Presidente del Governo

JOSE' MARIA AZNAR LOPEZ

